

Legge regionale 14 novembre 2022 , n. 17 - TESTO VIGENTE dal 14/05/2024

## **Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA).**

### **Art. 6**

*(Soggetto passivo)*

**1.** I soggetti passivi dell'imposta sono i possessori di immobili. Ai fini dell'imposta si intendono per tali il proprietario, ovvero il titolare del diritto reale di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli immobili.

**2.** Sono soggetti passivi dell'imposta:

**a)** il genitore assegnatario della casa familiare a seguito di provvedimento del giudice che costituisce altresì il diritto di abitazione in capo al genitore affidatario dei figli;

**b)** il concessionario nel caso di concessione di aree demaniali;

**c)** il locatario nel caso di immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

**3.** In presenza di più soggetti passivi con riferimento a un medesimo immobile, ognuno è titolare di un'autonoma obbligazione tributaria e nell'applicazione dell'imposta si tiene conto degli elementi soggettivi e oggettivi riferiti a ogni singola quota di possesso, anche nei casi di applicazione delle esenzioni o agevolazioni.